



ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA

*Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)*

## SENATO DELLA REPUBBLICA

*Commissione Affari Costituzionali*

**AUDIZIONE IN RELAZIONE AI DISEGNI di LEGGE 2245-2310-2266-2361 mercoledì 22 settembre 2021.**

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,

innanzi tutto grazie per l'invito a dimostrazione dell'attenzione nei confronti dei Sindaci dei piccoli comuni riconoscendo l'importante e difficile ruolo che ognuno di loro svolge sul territorio nazionale.

La nostra Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI) porta, dunque, volentieri alla Vostra attenzione le proprie riflessioni e proposte in merito ai Disegni di Legge in questione

Innanzitutto va detto che l'Anpci da 20 anni richiede la revisione delle indennità degli amministratori per tutte le motivazioni riportate nei diversi ddl in esame; ora vedere una nostra proposta trovare riconoscimento da parte di quasi tutte le rappresentanze del Senato, ci inorgoglisce e ci spinge a continuare le nostre iniziative a difesa e tutela dei Comuni e dei Sindaci, definiti dal nostro Presidente della Repubblica sentinelle della nazione.

Dal punto di vista tecnico giuridico, non entriamo nella definizione degli importi della indennità da applicare in aumento: lo lasciamo alla scelta del Parlamento, anche se riteniamo che debba essere sostanzioso.

Nell'esame dei ddl rileviamo:

1) **ddl 2245**: il rinvio degli aumenti senza alcuna definizione prioritaria degli importi e con il rinvio a dopo le prossime elezioni del parlamento, lascia il problema irrisolto e con tempi non definibili. **Concordiamo** invece nella proposta avanzata all'articolo 1 del Ddl :*Art. 1.1. "All'articolo 82, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l'ultimo periodo è soppresso"*.(ultimo periodo che prevede attualmente che l' indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa). Infatti trattandosi di indennità troviamo incoerente l'attuale disparità nel percepire l'indennità fra lavoratori dipendenti e non, quindi andrebbe abolita come prevista nel ddl 2245, perché in contrasto netto con i principi stessi di tutti e quattro i ddl.

**Relativamente ai Ddl 2310 ,dl 2266 e dl 2361, confermiamo il nostro parere favorevole**, lasciando la determinazione degli aumenti al parlamento. **Chiediamo**, con l'occasione di **inserire nei ddl**, oltre la soppressione dell'ultimo periodo dell'art 82 comma 1 come riportato nell'esame del ddl 2245, **la formale abrogazione dei seguenti articoli di legge**, abrogazione che eviterebbe un contenzioso, che ha coinvolto anche la Corte costituzionale e che si è trascinato per anni in relazione:

1) all'applicazione dell'art1 comma 54 della legge 266 del 23 dicembre 2005 che recita (*Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:*

*a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;*

*b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;*

*c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.)*

2)all'applicazione dell'articolo 1 comma 136 della legge 56 del 7 aprile 2014, che recita:

*136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, **al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente,** previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico.(comma così modificato dall'art. 19, comma 01, legge n. 89 del 2014).*

**E' assolutamente opportuno eliminare le parole "al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente "** onde evitare le continue interpretazioni ardite della Corte dei conti e del Consiglio di stato in materia semplificando così' l'applicazione della legge.

**Si propone pertanto l'aggiunta ai ddl 2310, 2266 e 2361 dei seguenti commi:**

*a) All'articolo 82, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l'ultimo periodo è soppresso.*

*b) l'art1 comma 54 della legge 266 del 23 dicembre 2005 è soppresso.*

*c) all'art 1 comma 136 della legge 56 del 7 aprile 2014 le parole :"**al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente,**" sono soppresse.*

Roma, 22.09.2021

La Presidente

Franca Biglio

Consulente

Dottor Vito Mario Burgio

Collaboratore

Dottor Roberto Gregori